

REGOLAMENTO SUI DIRITTI, DOVERI E MANCANZE DISCIPLINARI DEGLI STUDENTI DELL' ISTITUTO COMPRENSIVO TRENTO 7 "RITA LEVI MONTALCINI"

Adottato dal Consiglio dell'Istituzione il data 27 giugno 2025 con deliberazione n. 41

Premessa

La **scuola**, insieme alla **famiglia**, rappresenta il **contesto privilegiato** per lo **sviluppo civile e culturale** della persona. Essa costituisce il **baluardo essenziale** contro il **deterioramento del rispetto delle regole** e della consapevolezza che la **libertà individuale** si realizza pienamente solo nel **riconoscimento dei diritti altrui** e nell'**assolvimento dei propri doveri**.

L'**istituzione scolastica** non si limita alla **trasmissione di conoscenze e competenze**, ma assume il **compito fondamentale di educare ai valori** che formano cittadini dotati di **identità, senso di appartenenza e responsabilità**.

Il **presente regolamento** non intende semplicemente **introdurre sanzioni** per comportamenti di particolare gravità, ma mira piuttosto a creare un'**autentica alleanza educativa** tra **famiglie, studenti e personale scolastico**. In questa prospettiva, **tutte le parti** sono chiamate ad assumere **impegni e responsabilità**, condividendo **regole e percorsi formativi**.

Il **sistema di diritti e doveri** che lega reciprocamente le diverse componenti della **comunità scolastica** si fonda su due **principi cardinali**:

- il **rispetto della dignità** propria e altrui da parte di ciascun membro;
- il **dovere-diritto** di approcciarsi alla conoscenza con **spirito critico e libero da pregiudizi**.

Principio della giustizia riparativa

Il **presente regolamento** si ispira al **principio della giustizia riparativa**, secondo cui le **infrazioni disciplinari** non comportano solamente **conseguenze punitive**, ma rappresentano **occasioni di crescita** attraverso percorsi di **responsabilizzazione**.

Questo approccio prevede che **chi ha commesso un'infrazione** si impegni attivamente nella **riparazione del danno causato**, nella **riconciliazione con la comunità** e nella **riflessione sulle proprie azioni**, trasformando l'errore in un'**opportunità educativa**.

Gli **impegni specifici** assunti dalle diverse componenti della **comunità scolastica** sono dettagliati nel **Patto Educativo di Corresponsabilità**, al quale si rimanda.

Nel **Regolamento** si troveranno i termini "**studente, alunno, allievo, bambino**", utilizzati per **semplificare la scrittura**, evitando di appesantire il testo con desinenze maschili e femminili. Tuttavia, nella **pratica educativa**, si tiene sempre presente la **necessità di considerare la persona nella sua specificità e peculiarità, anche di genere**.

art. 1

Diritti e doveri degli studenti

Sono riconosciuti e garantiti agli studenti, salvo altri riconosciuti da specifiche disposizioni di legge, **i seguenti diritti e doveri**, previsti dallo **Statuto delle studentesse e degli studenti** (D.P.R. n. 249 del 24 giugno 1998 e D.P.R. n. 235 del 21 novembre 2007), nonché dallo **Statuto dell'Istituto Comprensivo Trento 7 "Rita Levi Montalcini"** (artt. 22 e 23):

Diritti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento, l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee, ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della propria personalità in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l'arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche attraverso un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha diritto a frequentare la scuola con serenità e tutelato da azioni di bullismo e aggressività;
5. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto a una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento.
6. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti della scuola secondaria di primo grado o i genitori possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione.

7. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività aggiuntive facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività aggiuntive facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
8. Tutti gli studenti hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della cultura di ciascuno studente, nell'ottica dell'integrazione e del rispetto della cultura italiana.
9. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un'adeguata educazione e istruzione;
 - b. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - c. offerte formative aggiuntive e integrative;
 - d. iniziative concrete per il recupero di situazioni di difficoltà, nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - e. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti;
 - f. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - g. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

Doveri

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti dei singoli istituti.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente e pulito l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, anche differenziando correttamente i rifiuti, garantendo ordine e pulizia nelle aule, nei bagni e negli spazi comuni.

art. 2

Sanzioni per gli studenti della scuola primaria

Nella **scuola primaria**, data l'età degli studenti, l'individuazione e l'applicazione delle **sanzioni disciplinari** devono essere guidate da un forte **intento educativo**. I **provvedimenti adottati** mirano a favorire nei bambini la **progressiva consapevolezza** dell'importanza delle **regole della comunità scolastica** e del loro **rispetto**.

Nell'**adozione** di tali misure, si terrà conto delle **caratteristiche individuali** di ciascuno studente, con particolare attenzione alla presenza di **Bisogni Educativi Speciali**, previo **confronto con i referenti per l'inclusione**.

In caso di **comportamenti non adeguati**, i docenti seguiranno le seguenti **modalità di intervento**, organizzate in **ordine crescente di gravità**:

- **richiamo orale** da parte del docente;
- **attività didattiche** mirate a stimolare la **riflessione sui comportamenti**, eventualmente anche mediante **azioni a favore della comunità scolastica**;
- **annotazione scritta sul libretto personale dell'alunno**, con **firma dei genitori**;
- **colloquio con i genitori** o con i **responsabili del minore**;
- **comunicazione formale alla famiglia** da parte del **Dirigente Scolastico**, previa **consultazione del Consiglio di Classe**.

Nella valutazione di **eventuali infrazioni disciplinari**, i docenti considereranno sempre la **responsabilità individuale dello studente**, evitando l'applicazione di **sanzioni disciplinari collettive**, salvo casi eccezionali adeguatamente motivati.

art. 3

Sanzioni per gli studenti della scuola secondaria

Nell'attuazione delle sanzioni ci si ispira al principio di **gradualità**, in stretta **correlazione con la gravità della mancanza disciplinare** commessa. Le sanzioni disciplinari sono sempre temporanee ed ispirate, per quanto possibile, alla **riparazione del danno**.

Ogni sanzione disciplinare è accompagnata da una **motivazione che ne chiarisce la natura educativa**.

Categoria	Infrazione	Sanzione	Organi competenti
-----------	------------	----------	-------------------

Comportamenti di base	Ritardi e assenze ripetute senza giustificazione valida	• Richiamo verbale e annotazione sul registro • In caso di recidiva, comunicazione alla famiglia • Nel caso di assenze reiterate e non adeguatamente motivate segnalazione al Comune.	• Docente • Dirigente Scolastico
	Disturbo durante le lezioni che impedisce il normale svolgimento	• Richiamo verbale • In caso di recidiva, annotazione sul registro, nota disciplinare sul registro, colloquio con la famiglia ed eventuale richiamo scritto.	• Docente • Consiglio di classe
	Mancato rispetto delle regole di convivenza e della sicurezza	• Nota disciplinare sul registro, Colloquio con la famiglia, eventuale segnalazione scritta alle autorità competenti • Attività di riflessione • Possibile sospensione	• Docente • Consiglio di classe • Dirigente Scolastico o Collaboratori
	Violenza verbale o fisica contro il personale della scuola e/o compagni	• Nota disciplinare sul registro • Colloquio con la famiglia • Sospensione o attività socialmente utili (attività di riflessione o giustizia riparativa)	• Docente • Consiglio di Classe • Dirigente Scolastico o Collaboratori
	Uso di dispositivi elettronici personali durante il tempo scuola	• Ritiro immediato dello strumento e consegna in Dirigenza • Nota disciplinare sul registro • Riconsegna alla famiglia • Nel caso di registrazioni o diffusioni audiovisive all'interno o in relazione al contesto scolastico sospensione fino a 15 giorni ed eventuale segnalazione alle autorità.	• Docente • Dirigente Scolastico o Collaboratori

	Uso improprio di dispositivi elettronici scolastici	• Nota disciplinare sul registro • Nel caso di azioni gravi, colloquio con la famiglia	• Docente • Dirigente Scolastico o Collaboratori
Danneggiamento	Danneggiamento volontario o colposo di beni della comunità scolastica	• Nota disciplinare sul registro, comunicazione alla famiglia • Risarcimento danni • Attività di ripristino • Possibile sospensione	• Docente • Consiglio di classe • Dirigente Scolastico o Collaboratori
Bullismo	Derisione, emarginazione reiterata di compagni (azioni o parole che promuovono il sessismo, il razzismo, l'omofobia o altre forme di discriminazione)	• Nota disciplinare sul registro. • Colloquio con la famiglia • Sospensione fino a 3 giorni o attività socialmente utili (attività di riflessione o giustizia riparativa)	• Docente • Consiglio di Classe • Dirigente Scolastico o Collaboratori
	Violenza verbale o fisica reiterata	• Nota disciplinare sul registro • Colloquio con la famiglia • Sospensione fino a 15 giorni con eventuali attività di giustizia riparativa • Segnalazione alle autorità	• Consiglio di classe • Dirigente Scolastico o Collaboratori
	Atti di gravissima entità (minacce, lesioni, reati gravi)	• Nota disciplinare sul registro • Colloquio con la famiglia • Sospensione superiore ai 15 giorni • Segnalazione alle autorità	• Consiglio di classe • Dirigente Scolastico o Collaboratori • Consiglio dell'Istituzione

Cyberbullismo	Flaming (messaggi online volgari, violenti, offensivi per suscitare battaglie verbali)	• Ammonimento • Colloquio con la famiglia • Segnalazione alle autorità	• Consiglio di Classe • Dirigente Scolastico o Collaboratori
	Harassment (molestie: invio ripetuto di messaggi offensivi)	• Ammonimento • Colloquio con la famiglia • Segnalazione alle autorità	• Consiglio di Classe • Dirigente Scolastico o Collaboratori
	Cyberstalking (molestie e minacce ripetute per incutere paura)	• Ammonimento • Colloquio con la famiglia • Segnalazione alle autorità	• Consiglio di Classe • Dirigente Scolastico o Collaboratori
	Condivisione, pubblicazione o inoltro – anche tramite chat o social network – di immagini, video o messaggi a contenuto sessualmente esplicito, lesivo della dignità propria o altrui,	• Ammonimento • Colloquio con la famiglia • Segnalazione alle autorità	- Consiglio di classe - Dirigente Scolastico o Collaboratori

Nella valutazione di **eventuali infrazioni disciplinari**, i docenti considereranno sempre la **responsabilità individuale dello studente**, evitando l'applicazione di **sanzioni disciplinari collettive**, salvo **casi eccezionali adeguatamente motivati**.

art. 4

Finalità delle sanzioni e giustizia riparativa

Le **sanzioni disciplinari** rappresentano un elemento essenziale per garantire un ambiente scolastico sereno e rispettoso. Esse non devono essere intese come una mera punizione, ma come **un'opportunità di crescita** per lo studente, finalizzata alla **consapevolezza del proprio comportamento** e alla **responsabilità verso la comunità scolastica**.

Basate su **principi educativi**, devono sempre essere **proporzionate alla gravità della condotta** e mirare a **trasformare l'errore in un'occasione di apprendimento**, aiutando lo studente a **comprendere il danno arrecato** e a **rimediare in modo concreto**.

Per questo motivo, le misure disciplinari adottate:

- promuovono la **responsabilità individuale e collettiva**,
- favoriscono la **riparazione del danno** attraverso **attività educative e sociali**,
- garantiscono **equità e trasparenza** nelle decisioni assunte dagli organi competenti.

Nel rispetto delle normative vigenti, le **sanzioni disciplinari** possono prevedere diverse forme di intervento, tra cui:

- il **richiamo verbale, annotazione o nota disciplinare sul registro** per sottolineare l'importanza del rispetto delle regole,
- **attività socialmente utili** come la pulizia degli spazi comuni o la partecipazione a progetti educativi,
- la **produzione di elaborati di riflessione** per incentivare la consapevolezza delle proprie azioni,
- l'**allontanamento temporaneo dalla comunità scolastica**, applicato solo in **casi di particolare gravità** e sempre accompagnato da **percorsi di reinserimento**.

Il **dialogo con gli studenti e le loro famiglie** è un elemento fondamentale nella gestione delle **sanzioni disciplinari**. Prima di adottare provvedimenti che comportano l'allontanamento dello studente, l'Istituto garantisce:

- **un'adequata verifica dei fatti**,
- la possibilità di **fornire una propria versione degli eventi**.

Inoltre, per gli studenti con **Bisogni Educativi Speciali**, la procedura prevede **una valutazione attenta delle loro necessità** con l'eventuale coinvolgimento degli specialisti.

I principi della **giustizia riparativa** rappresentano un riferimento fondamentale nella gestione delle sanzioni scolastiche, ponendo al centro:

- la **consapevolezza del danno causato** alla comunità scolastica,
- la **riparazione del danno** attraverso azioni **concrete e responsabilizzanti**,
- l'**inclusione e il reinserimento**, per favorire un percorso educativo positivo e prevenire il ripetersi di comportamenti scorretti.

Le **sanzioni disciplinari** non devono essere vissute come un elemento punitivo, ma come **un'opportunità educativa** per rafforzare **il senso di comunità e il rispetto reciproco**. Un approccio equilibrato, basato su **dialogo, responsabilizzazione e giustizia riparativa**,

permette di **trasformare gli episodi di criticità in occasioni di crescita**, contribuendo a costruire **un ambiente scolastico positivo e inclusivo**.

art. 5

Organo di garanzia

Presso l'**Istituto Comprensivo Trento 7 "Rita Levi Montalcini"** è istituito l'**Organo di Garanzia**, composto da:

- **il Dirigente Scolastico,**
- **due rappresentanti dei genitori,**
- **un docente.**

Il **Consiglio d'Istituto** nomina i componenti dell'**Organo di Garanzia**, selezionando:

- **i genitori** tra le famiglie degli alunni regolarmente iscritti,
- **il docente** tra il personale con **contratto a tempo indeterminato**.

Le **funzioni di segretario** sono assegnate a **uno dei membri dell'Organo**.

L'**Organo di Garanzia** ha un **mandato triennale** e viene **rinnovato a settembre**, prima dell'inizio delle attività didattiche.

Il compito principale dell'**Organo di Garanzia** è **promuovere la conciliazione** tra le parti coinvolte nei **procedimenti disciplinari gravi** sottoposti al suo esame. **In caso di parità nelle votazioni, prevale il voto del Dirigente Scolastico.**

I **genitori possono presentare ricorso** all'**Organo di Garanzia** entro **3 giorni** dalla comunicazione di una **sanzione disciplinare che prevede la sospensione**. L'**Organo** si impegna a fornire **risposta ai ricorrenti nel più breve tempo possibile**.

Allegato 1

ILLUSTRAZIONE DEI REATI, PREVISTI DALLA LEGGE ITALIANA, RICONDUCIBILI AL BULLISMO ED AL CYBERBULLISMO¹

Il cyberbullismo può costituire una violazione delle norme di diritto privato (illecito civile), del Codice penale (illecito penale), del Codice della privacy (D.Lgs 196 del 2003) e dei principi fondamentali della Costituzione Italiana.

Gli insegnanti ed il dirigente scolastico dovranno provvedere alle necessarie segnalazioni e denunce alle autorità amministrative, in caso di comportamenti legati al bullismo e cyberbullismo che, secondo le leggi in vigore, richiedono una particolare segnalazione ai servizi sociali e sanitari oppure la denuncia di un possibile reato per il quale sia prevista la procedibilità d'ufficio.

Tale dovere di denuncia è posto **dall'art. 331 c.p.** e in generale a carico di ogni pubblico ufficiale il quale, nell'esercizio o a causa delle sue funzioni o del suo servizio, abbia notizia di reato perseguibile di ufficio, ancorché non sia individuata la persona alla quale sia attribuito.

Tale denuncia:

- dovrà essere presentata o trasmessa senza ritardo al pubblico ministero o ad un ufficiale di polizia giudiziaria (l'omissione o il ritardo costituiscono reato, punito dall'art 361 c.p. con una multa);
- potrà essere redatta e sottoscritta in un unico atto nel caso, come nella specie, di più persone obbligate.

Nell'ultima colonna dell'elenco sotto riportato verranno, pertanto, indicate le ipotesi di reati perseguibili d'ufficio, nonché le pene, in tal caso, previste.

*** per l'ordinamento italiano l'imputabilità penale (ossia la responsabilità personale per i reati commessi) scatta al **quattordicesimo** anno di età. Nel caso di un minore di 14 anni, egli non risponde penalmente per l'evento procurato, ma i genitori saranno tenuti al risarcimento del danno, per presunta "culpa in educando" così come previsto dal codice civile per i fatti commessi dal figlio. Non c'è responsabilità penale dei genitori perché la responsabilità penale è personale. Nei casi in cui l'episodio si sia verificato nell'ambiente scolastico si fa riferimento all'art. 2048 del codice civile (responsabilità dei precettori) e l'art. 61 della L.312/1980 nr. 312 (responsabilità patrimoniale del personale direttivo, docente educativo e non docente) ovvero alla "culpa in vigilando" come inadempimento dell'obbligo di sorveglianza sugli alunni. Di tale colpa/responsabilità si può essere liberati dimostrando di non aver potuto impedire il fatto adottando in via preventiva le misure idonee ad evitare il fatto.*

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
Atti persecutori c.d. stalking (art. 612 bis c.p.)	gli atti di bullismo integrano, di per sé, tale reato quando l'autore, <u>con condotte reiterate</u> , minacci o molesti taluno <u>in modo da cagionare</u> un perdurante e grave stato di ansia o di paura <u>ovvero da ingenerare</u> un	solo se il fatto sia commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità nonché insieme ad altro reato per il quale si debba procedere d'ufficio (pena da 6 mesi a 4 anni di reclusione)

¹ Appendice C della Prassi UNI/PdR 42:2018

	fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva <u>ovvero da costringere</u> la vittima ad alterare le proprie abitudini di vita	aumentata fino alla $\frac{1}{2}$ e, ulteriormente aumentata sino ad $\frac{1}{3}$, in caso di uso di strumenti informatici o telematici)
--	--	--

REATI	CONDOTTA	PERSEGUIBILI D'UFFICIO/PENA
Favoreggiamento personale (art. 378 c.p.)	aiutare l'autore di un reato, a cui non si è concorso, dopo la sua commissione	SÌ: pena sino a 4 anni di reclusione nell'ipotesi sia stato commesso un delitto punibile con la reclusione (pena della multa nelle ipotesi di reati meno gravi)
Maltrattamenti (art. 572 c.p.)	esempio: atti vessatori <u>ripetuti</u> , commessi, ancorché per un limitato periodo di tempo, da un insegnante (da solo o in concorso con alcuni alunni) e volti ad umiliare, deridere, insultare, isolare un altro alunno	SÌ: pena da 2 a 6 anni di reclusione
Percosse (art. 581 c.p.)	percuotere una persona, senza provocare ferimento o malattia	No <i>Reclusione fino a 6 mesi o multa fino a 309 euro</i>
Lesioni personali volontarie o colpose (art. 582/590 c.p.)	provocare ad una persona una malattia, nel corpo o nella mente (esempio: un alunno incorre in una forte sindrome depressiva causata dalle vessazioni imposte da compagni di scuola/minori dell'organizzazione)	solo se sia cagionata una malattia superiore a 20 giorni (pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione); pene maggiori in altri, più gravi, casi, pure procedibili d'ufficio, previsti dalla legge (lesioni gravi o gravissime o cagionate con armi o da più persone riunite, ecc.)
Omicidio colposo (art. 589 c.p.)	provocare involontariamente la morte di una persona (esempio: suicidio di un alunno vittima di bullismo)	SÌ: pena da 6 mesi a 5 anni di reclusione
Omicidio preterintenzionale (art. 584 c.p.)	provocare la morte di una persona senza volerlo, ma come conseguenza imprevista di un'aggressione volontaria (es. l'alunno muore a seguito di un'aggressione fisica)	SÌ: pena da 10 a 18 anni di reclusione
Diffamazione (art. 595 c.p.)	Offendere l'altrui reputazione comunicando con più persone	No (pena sino a 3 anni di reclusione se l'offesa sia arrecata a mezzo stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, come, ad esempio, un social network)
Pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.)	produrre materiale pornografico relativo a minorenni (esempio: <u>alunni videoripresi a scuola da compagni in situazioni intime</u>)	SÌ: pena fino a 2 anni di reclusione e la multa per l'ipotesi di mera detenzione di materiale pornografico; pene maggiori negli altri casi previsti dalla legge

Sequestro di persona (art. 605 c.p.)	privare la vittima della libertà fisica e di locomozione, sia pure non in modo assoluto, per un tempo apprezzabile (esempio: anche al solo fine di umiliarlo o impaurirlo)	SÌ: pena da 6 mesi ad 8 anni di reclusione, aumentata da 3 a 15 anni se in danno di un minore
Violenza sessuale (art. 609 bis c.p.)	costringere taluno, con violenza o minaccia o abusando delle sue condizioni di inferiorità fisica o psichica, a compiere o subire atti sessuali (non solo stupro, ma anche atti quali toccamenti, palpeggiamenti e simili)	solo nell'ipotesi di persona offesa minore dei 18 anni o connesso (pena da 5 a 10 anni di reclusione, diminuita in misura non superiore a 2/3 nei casi di minore gravità)
Corruzione di minorenne (art. 609 quinquies c.p.)	compiere atti sessuali in presenza di un minore di 14 anni, al fine di farlo assistere; ovvero farlo assistere al compimento di atti sessuali o mostrargli materiale pornografico al fine di indurlo a compiere o a subire atti sessuali	SÌ: pena da 1 a 5 anni di reclusione
Furto (art. 624 c.p.)	impossessarsi di una cosa mobile, sottraendola al detentore <u>senza usare</u> minaccia o violenza alla persona	solo se il furto abbia arrecato un rilevante danno patrimoniale (pena: da 8 mesi a 4 anni di reclusione e la multa) ovvero se il fatto sia commesso da almeno 3 persone o in altri casi pure espressamente previsti dalla legge (pena: da 2 a 6 anni di reclusione e la multa)
Rapina (art. 628 c.p.)	impossessarsi di una cosa mobile, sottraendola al detentore usando minaccia o violenza alla persona	SÌ: pena da 4 a 10 anni di reclusione e la multa
Estorsione (art. 629 c.p.)	procurarsi un profitto in danno di qualcuno, costringendolo, con violenza o minaccia, a fare o omettere qualcosa (esempio: alunni costretti dai compagni a consegnare oggetti dietro ricatti o vessazioni)	SÌ: pena da 5 a 10 anni di reclusione e la multa
Danneggiamento (art. 635 c.p.)	distruggere, rovinare o rendere, in tutto o in parte, inservibile una cosa altrui usando violenza o minaccia contro la vittima	SÌ: pena da 6 mesi a 3 anni di reclusione
Circonvenzione d'incapace (art. 643 c.p.)	esempio: dei compagni approfittano dell'inesperienza o immaturità di un compagno per procurarsi un qualsiasi profitto con suo danno	SÌ: pena da 2 a 6 anni di reclusione e la multa
Associazione per delinquere (art. 416 c.p.)	Costituire, indipendentemente dalla effettiva commissione di un reato, una stabile organizzazione di tre o più persone allo scopo di commettere più delitti di qualsiasi natura	SÌ: pena da 1 a 5 anni di reclusione per chi faccia parte dell'associazione, da 3 a 10 anni di reclusione per chi la promuova o ne sia a capo

Minaccia (art. 612 c.p.)	(reato "residuale") prospettare ad altri un danno ingiusto	solo se la minaccia sia grave ovvero commessa da più persone riunite (pena della reclusione fino ad 1 anno)
Violenza privata (art. 610 c.p.)	(reato "residuale") costringere una persona, con violenza o minaccia, a fare, tollerare od omettere qualche cosa di ingiusto.	Sì: pena fino a 4 anni di reclusione

Il bullismo si manifesta spesso nella forma del **"cyberbullismo"** che la legge 29 maggio 2017, n. 71, definisce come:

*"Forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo"*²

NOTA

Nel cyberbullismo possono essere coinvolte persone di tutto il mondo anche non conosciute. Il materiale può essere diffuso in tutto il mondo e circolare in qualunque orario in rete, rimanendo sui siti anche a lungo. In tale fenomeno esiste un alto livello di disinibizione del cyberbullo: egli infatti attua delle cose che nella vita reale sarebbero più contenute, forse anche perché il suo potere è accresciuto dall'invisibilità e dal fatto che egli non può vedere concretamente gli effetti delle sue azioni.³

La legge in questione prevede che:

- quando si sia verificata una di tali condotte, il minore ultraquattordicenne (o il genitore o il soggetto esercente la responsabilità) possa inoltrare istanza per l'**oscuramento** ovvero la rimozione o il blocco di quanto postato su internet a suo danno; (art. 2)
- ogni istituto scolastico, oltre a promuovere (eventualmente nell'ambito di progetti finanziati dagli uffici scolastici regionali) varie iniziative al fine di prevenire e contrastare il fenomeno, individui tra i docenti un **referente** che, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia o di altre associazioni, coordini tali iniziative; (art. 4 comma 3)
- salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle linee di orientamento ministeriali, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informi tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attivi adeguate azioni di carattere educativo; (art. 5)
- i regolamenti delle istituzioni scolastiche siano integrati con specifici riferimenti a condotte di cyberbullismo e relative sanzioni disciplinari commisurate alla gravità degli atti compiuti; (art. 5 comma 2)

² Definizione contenuta nell'articolo 1, comma 2 della vigente Legge 29 maggio 2017 n. 71, "Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo".

³ Moige e Polizia di Stato, Idem.

- prima della querela e della denuncia per alcuni specifici reati commessi mediante rete internet da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, sia applicabile la stessa procedura di **ammonimento** da parte del Questore prevista in caso di stalking⁴. Ai fini dell'ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell'ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.

⁴ Più precisamente, è stata estesa al cyberbullismo la procedura di ammonimento prevista in materia di stalking (art. 612-bis c.p.), in caso di condotte di ingiuria (art. 594 c.p.), diffamazione (art. 595 c.p.), minaccia (art. 612 c.p.) e trattamento illecito di dati personali (art. 167 del codice della privacy) commessi mediante internet da minori ultraquattordicenni nei confronti di altro minorenne, se non c'è stata querela o non è stata presentata denuncia, è applicabile la procedura di ammonimento da parte del questore (il questore convoca il minore, insieme ad almeno un genitore o a chi esercita la responsabilità genitoriale). Gli effetti dell'ammonimento cessano al compimento della maggiore età.